

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I.00608560249

tel. 0444.489403

C.A.P.36070

Via Chiesa Nuova, 3

fax 0444.687025

tecnico@comune.sanpietromussolino.vi.it

comune.sanpietromussolino.vi@pecveneto.it

AREA TECNICA

ORDINANZA N. 02/S/2017 DEL 03/04/2017

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA ALLE ORDINANZE NN. 07/S/16 DEL 07/10/2016 E 09/S/2016 DEL 23/11/2016, AI SENSI ART. 50 COMMA 5° D.Lgs. 267/2000.

Contingibile ed urgente per emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. - Obbligo di allacciamento all'acquedotto e fognatura pubblici nella frazione Cappello.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 07/S/2016 in data 07/10/2016, con la quale ordinava, ai proprietari di tutti gli edifici agibili della contrada Cappello, di cui ad un elenco allegato, di allacciare le reti fognarie e acquedottistica dei propri fabbricati, alle nuove reti acquedottistica e fognaria pubbliche, ENTRO 30 GIORNI dalla notifica dello stesso provvedimento;

Vista la propria ordinanza n. 09/S/2016 in data 23/11/2016, con la quale il termine dell'ordinanza n. 07/S/2016 veniva prorogato al 31/03/2017;

Verificato che le proprie ordinanze di cui sopra sono state notificate a tutti i proprietari di immobili agibili nella contrada Cappello;

Vista la raccomandata r.r. in data 22/02/2017 prot. 4175, inoltrata a tutti gli utenti della frazione di Cappello da parte del gestore del Servizio Idrico integrato, Acque del Chiampo spa;

Atteso che da una verifica effettuata in merito alle attività intraprese dai soggetti interessati dalle ordinanze sopracitate, si evidenzia che tutti avevano avviato l'attività per regolarizzare la propria posizione, la maggior parte ha ottemperato avendo realizzato i lavori di allacciamento alle reti, ma tuttavia, alcuni li stanno realizzando e altri si stanno organizzando per farlo;

Ritenuto, pertanto, opportuno concedere un ulteriore proroga fino al 30 giugno 2017 per l'ultimazione definitiva di tutte le operazioni di allacciamento;

Visto l'art. 1 del D. Lgs. n. 31/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 50, comma 5° del D.Lgs. 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'esclusiva competenza all'emanazione degli atti necessari volti alla tutela della salute pubblica;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto dell'Ente;

ORDINA

1) di concedere UN ULTERIORE PROROGA i tempi indicati nelle proprie ordinanze nn. 07/S/16 del 07/10/2016 e 09/S/2016 del 23/11/2016, concedendo **ai proprietari di tutti gli edifici agibili** della contrada Cappello, di cui all'allegato elenco, ALL. A), che fa parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, per l'esecuzione dei lavori di allacciamento delle proprie reti fognarie e acquedottistiche alle nuove reti pubbliche, recentemente realizzate dal gestore, fino al termine perentorio del 30 giugno 2017;

2) ribadendo che, tutti i destinatari della presente Ordinanza, risultanti dall'elenco All. A), sono obbligati ad effettuare gli allacci di fognatura e acquedotto, predisponendo le proprie reti in proprietà fino ai pozzetti già predisposti del gestore Acque del Chiampo spa al limite delle stesse proprietà;

3) che per avviare la procedura di allacciamento è sufficiente contattare il numero telefonico verde del SERVIZIO CLIENTI di Acque del Chiampo spa all' 800.04 05 04;

4) al gestore delle reti pubbliche, Acque del Chiampo spa, di comunicare entro il 4 aprile 2017, al Corpo di Polizia Locale Intercomunale Vicenza Ovest, l'elenco di tutti i nominativi, comprensivi di indirizzo e dati catastali, dei proprietari che hanno ottemperato al presente provvedimento;

DISPONE

che il presente provvedimento, sia notificato a tutti i cittadini di cui all'allegato elenco All. A) oltre all'affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell' Ente;

la trasmissione del presente provvedimento:

- ALLA PREFETTURA DI VICENZA	VICENZA
- ALLA STAZIONE CARABINIERI	CRESPADORO
- AL COMANDO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE	ARZIGNANO
- AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUE DEL CHIAMPO SPA	ARZIGNANO
- ALL'ULSS N. 5 – SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	ARZIGNANO

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione o pubblicazione del presente atto (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).

Il Sindaco

F.TO Gabriele rag. Tasso

RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICA N° _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere oggi notificato copia della presente al sig. _____ consegnandola nelle mani di/dello _____ in qualità di _____
_____ . Data _____

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE